

CAPITOLATO TECNICO

**APPALTO PER LA FORNITURA, PER IL BIENNIO 2024–2025
DI CAPI DI VESTIARIO, CALZATURE E ACCESSORI PER IL
PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CON
FACOLTA' DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI DUE.**

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E PRESCRIZIONI GENERALI

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della fornitura di capi di vestiario, calzature, accessori e servizi connessi per il Personale del Corpo di Polizia Municipale.

La fornitura comprende i capi di vestiario calzature ed accessori inclusi nel listino riportato nel seguito dal quale il personale può liberamente scegliere in base alla necessità e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio o altro operatore dallo stesso delegato.

Il valore effettivo della fornitura potrà variare con la variazione del numero del personale avente diritto e/o in base alle effettive necessità del personale interessato.

ARTICOLO 2 - LISTINO CAPI DI VESTIARIO CALZATURE ED ACCESSORI

Di seguito vengono elencati i capi di vestiario calzature ed accessori che saranno oggetto della fornitura qui disciplinata:

DESCRIZIONE VESTIARIO - FORNITURA INVERNALE (ove non espressamente indicato si fa riferimento a quanto previsto dallo specifico disciplinare della Regione Piemonte)
Berretto con visiera
Berretto norvegese polizia locale
Calze lunghe bleu in lana
Camicie manica lunga in cotone
Cappotto
Gilet alta visibilità
Pile
Giacca 3 bottoni divisa invernale drop
Giaccone goretex invernale Regione Piemonte
Giaccone invernale Siggì linea nazionale + corpetto
Gilet a V
Pantalone divisa operativa INVERNALE
Pullover a V
Maglione lana dolce vita
Guanti pelle nera imbottiti
Guanti pelle nera antitaglio Barrier Vega
Guanti goretex
Mantella impermeabile
Impermeabile con cappuccio
Pantaloni impermeabili
Pantalone divisa invernale drop
Scarpe basse nere allacciate (allegato a) - Modello di riferimento GIANFORT http://www.gianfort.it/index.php/ricerca-calzature-per-forze-armate-polizie-locali/calzature-d-ordinanza/uomo-derby-detail
Completo intimo invernale calzamaglia + tshirt manica lunga
Calzatura tattica invernale CRISPI Modello S.W.A.T. HTG COLORE NERO in pelle + goretex
Calze lunghe termiche
DESCRIZIONE VESTIARIO - FORNITURA ESTIVA
Berretto tipo baseball polizia locale
Camicia estiva 6 bottoni

Maglietta T-Shirt blu navy
Giacca divisa estiva drop
Pantalone divisa estiva drop
Pantalone divisa operativa ESTIVO
Giubbino in goretex estivo con manicotti rifrangenti
Guanti in filo bianco
Scarpe basse estive (allegato a) - Modello di riferimento http://www.gianfort.it/index.php/ricerca-calzature-per-forze-armate-polizie-locali/calzature-d-ordinanza/uomo-derby2015-06-04-06-21-191687014255-detail
Calze lunghe cotone
Polo estiva polizia Locale
Polo MANICHE LUNGHE polizia Locale (mezza stagione)
Calzatura tattica ESTIVA CRISPI Modello S.W.A.T. Urban GTX Colore nero
BUFFETTERIA
CRAVATTA Regione Piemonte
CINTURONE in cordura bianco con fibbia Regione Piemonte
CINTURA in cordura con velcro blu - sotto cinturone
Porta manette per cinturone in cordura
Porta telefono cellulare cordura bianco
PORTA CARICATORE cordura bianco
FONDINA VEGA IN POLIMERO BIANCO POLIZIA LOCALE beretta 9x21
ALAMARI METALLICI Regione Piemonte
Fregio berretto Comune di Borgo San Dalmazzo
Paletta
Porta radio di servizio
Spray peperoncino
Tesserino regionale
Porta tesserino
Placca per porta tesserino con numero matricola
Placca per giacca con numero di matricola
Placca per berretto con visiera senza posto per numero di matricola
Scudetto con velcro Comune di Borgo San Dalmazzo
Copri berretto impermeabile fluorescente
Porta pila per cinturone
Porta Spray peperoncino
Berretto di lana
Gradi per maglietta polo
Gradi spalline
Gradi tubolari
Catenella fischiotto
Batterie per torcia

ARTICOLO 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE E SPECIFICHE TECNICHE GENERALI

I capi di vestiario, calzature ed accessori dovranno corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Tecnico e comunque alle disposizioni di legge vigenti previste in materia.

Tutti i capi di vestiario devono avere applicata un'etichetta di tessuto, adeguatamente dimensionata, sulla quale devono essere riportati, in modo leggibile ed indelebile, le seguenti indicazioni:

- il nominativo della Ditta fornitrice;
- la composizione merceologica;
- sigla del paese di fabbricazione (es: IT);
- indicazione, in modo chiaro ed indelebile, delle modalità di conservazione, manutenzione e

lavaggio secondo quanto prescritto dalle attuali normative relative all'etichettatura di manutenzione;

- taglia o misura.

I materiali utilizzati per i capi di vestiario devono essere idonei ad assicurare ai capi confortevolezza nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli assegnatari quali allergie, irritazioni della pelle e quanto altro.

Non sono ammesse etichette di carta, autoadesive e comunque non riportanti, totalmente o parzialmente, le indicazioni di cui al periodo precedente.

Le cuciture devono essere eseguite con passo regolare, non ad andamento sinuoso, senza grovigli di filati o fili penduli

I filati per cucitura devono possedere gli stessi requisiti di solidità della tinta del tessuto esterno con il quale devono essere in tono.

I bottoni devono essere solidamente applicati in perfetta corrispondenza alle relative asole.

Le tasche devono essere perfettamente applicate.

La cucitura di applicazione delle tasche deve essere resistente e non formare arricciature.

Le calzature, trattandosi di calzature professionali, analogamente ai capi di vestiario, dovranno riportare l'etichettatura con riguardo alla conformità CEE e alle normative di riferimento vigenti in materia ed il numero di misura della calzatura indicato nel punto ritenuto più idoneo;

I capi di vestiario abbinati, quali giacche e relativi pantaloni, devono essere perfettamente identici per colore, tessuto, lavorazione, finiture, bottoni, cuciture, impunture, fodere interne e quant'altro afferisca alla realizzazione del capo.

Il tessuto deve risultare regolare, uniforme, rifinito ed esente da qualsiasi difetto ed imperfezione.

Ove non espressamente indicato un riferimento a marca o modello specifico, i capi di vestiario, le calzature ed accessori da fornire al personale del Corpo di Polizia Municipale devono essere conformi a quanto stabilito dalla Legge della Regione Piemonte n. 58 del 30/11/1987, integrata dalla Legge della Regione Piemonte n. 57 del 16/12/1991, dalla Deliberazione di Giunta della Regione Piemonte n. 50-9268 del 21/07/2008, dalla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 50-9269 del 21/07/2008 e da ogni altra disposizione regionale in materia.

La fornitura dei capi di vestiario dovrà essere conforme a quanto previsto dal collegato ambientale (criteri ambientali minimi per l'acquisto di prodotti tessili) approvato con Decreto Ministeriale 22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – G.U. n.64 del 19 marzo 2011).

Le caratteristiche minime dei singoli capi di vestiario, delle calzature ed accessori sono consultabili sul sito Internet della Regione Piemonte all'indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/amministrazione/polizia-locale-sicurezza-integrata/nuovi-capi-vestiario-accessori-servizio-strumenti-per-polizia-municipale-0>

Le caratteristiche previste dalla normativa regionale sopra citata sono vincolanti per i particolari in esse richiamati e, per eventuali dubbi interpretativi, si domanda a totale onere dell'appaltatore, la presa in visione presso la Regione Piemonte, Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, Via Avogadro n. 30, 10122 Torino, previo appuntamento telefonico al numero 011/4321328.

ARTICOLO 4 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

Oltre alla vigente normativa che regola l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture l'appaltatore è tenuto all'osservanza delle seguenti normative:

- l'articolo 28 T.U.L.P.S. relativo al possesso della licenza di P.S. per la fabbricazione e detenzione delle uniformi in uso ai Corpi di Polizia Locale, a pena di esclusione;
- le vigenti disposizioni della Regione Piemonte in relazione alle caratteristiche delle uniformi, degli accessori e dei segni distintivi degli appartenenti ai Corpi ed ai Servizi della Polizia Locale della Regione Piemonte
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada vigente;

- le disposizioni contenute nel Codice Civile;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute e assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.);
- qualsiasi altra legge e/o Regolamento che disciplini la materia.

ARTICOLO 5 - CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione Comunale affida la fornitura dei capi di vestiario, calzature accessori e servizi connessi per il Corpo di Polizia Municipale mediante procedura negoziata utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione/MEPA, con richiesta di offerta a tutti gli operatori che presenteranno la propria manifestazione di interesse a seguito di pubblicazione di specifica indagine di mercato. L'Appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà presentato il prezzo più basso con riferimento ad ogni singola unità di ciascun articolo indicati all'articolo 2.

L'Appalto è costituito da un unico lotto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte contenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 6 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'importo stimato a base di gara è pari ad € 14.200,00 iva compresa per gli anni 2024 e 2025 così suddiviso:

- Esercizio 2024: € 7.100,00 IVA compresa;
- Esercizio 2025: € 7.100,00 IVA compresa

Per l'espletamento del presente appalto, dato che trattasi di fornitura, non si rilevano Rischi Interferenti al fine di adottare le relative misure di sicurezza per cui non si rende necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ex articolo 26, comma 3°, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e non sussistono, di conseguenza, Oneri per la Sicurezza.

L'amministrazione ha facoltà di procedere al rinnovo del contratto per ulteriori due anni alle medesime condizioni.

ARTICOLO 7 - PREZZI

Al termine del primo biennio, in caso di rinnovo del contratto è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali sulla base dell'indice FOI pubblicato annualmente dall'ISTAT secondo quanto previsto dal vigente codice dei contratti e s.m.i.

La revisione opera su iniziativa dell'Appaltatore che dovrà inviare apposita richiesta di revisione dei prezzi mediante lettera raccomandata o PEC.

La richiesta di revisione dei prezzi dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, da parte dell'Appaltatore all'Amministrazione Comunale entro 90 giorni dalla scadenza del secondo anno di validità del contratto e dovrà essere adeguatamente motivata.

La revisione dei prezzi verrà effettuata solo a seguito di un'apposita istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante e sarà concessa, come indicato nel primo comma del presente articolo, solo a partire dal terzo anno del contratto di fornitura non avendo alcun effetto retroattivo.

ARTICOLO 8 - LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il luogo di esecuzione della fornitura è il Comune di Borgo San Dalmazzo.

ARTICOLO 9 – VIGILANZA E CONTROLLI

Al RUP o ad altro soggetto dallo stesso delegato, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, mediante costante verifica sull'organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento dell'iniziativa.

Appartiene alla sfera di attribuzione del RUP indicare al coordinatore dell'impresa modalità operative e tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.

Il Comando Polizia Locale ha facoltà di verificare in ogni momento il regolare funzionamento del servizio e la regolarità della custodia.

A tal fine l'appaltatore deve consentire al personale appositamente incaricato dal Comune il libero accesso ai locali dell'impresa.

ARTICOLO 10 - PENALI

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti l'Amministrazione Comunale applicherà le penali di seguito indicate:

- per ogni giorno feriale (sabato compreso) di ritardo nella consegna di ciascuna fornitura dei capi di vestiario, calzature ed accessori, (che deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ultimazione del rilievo delle taglie secondo quanto previsto dall'articolo 15 del Capitolato Tecnico), sarà applicata una penale pari al 2% da calcolarsi sul valore complessivo della merce non consegnata;
- per ogni giorno feriale (sabato compreso) di ritardo nella consegna per sostituzione del singolo capo di vestiario, calzature ed accessori oggetto di contestazione, sarà applicata una penale pari al 10% sul prezzo del singolo capo di vestiario contestato;

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Responsabile Unico del Procedimento o, nel caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione, da parte del Direttore dell'Esecuzione.

L'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della contestazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

In caso di mancata presentazione delle controdeduzioni o di accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione delle penali.

E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

ARTICOLO 11 - ESAMI MERCEOLOGICI

I capi di vestiario e le calzature forniti all'Amministrazione Comunale potranno essere sottoposti, nel corso dell'esecuzione del contratto, ad esami merceologici presso un Laboratorio Specializzato che dovrà accertare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei tessuti dei capi di vestiario consegnati e le caratteristiche tecniche delle calzature consegnate a quelle previste dalla Regione Piemonte. La fornitura dei capi di vestiario dovrà, inoltre, essere conforme a quanto previsto dal

collegato ambientale (Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto di prodotti tessili) approvato con Decreto Ministeriale 22 febbraio 2011 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – G.U. n. 64 del 19 marzo 2011).

ARTICOLO 12 - RILEVAZIONE DELLE TAGLIE E TERMINI DI CONSEGNA

L'Appaltatore della fornitura dovrà provvedere, a seguito della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con proprio personale ed a proprie spese, al rilievo delle taglie dei capi di vestiario e al rilievo delle misure delle calzature occorrenti per il personale del Corpo di Polizia Municipale presso la sede del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Borgo San Dalmazzo, Via Roma n.74.

Le rilevazioni delle taglie dei capi di vestiario e delle misure delle calzature sono a carico dell'Appaltatore senza alcun aggravio di costi per l'Amministrazione Comunale e devono essere eseguite per ogni operatore di Polizia Municipale con metodo sartoriale da personale specializzato ovvero da tecnici specializzati di entrambi i sessi.

Il Responsabile del Servizio Autonomo di Polizia Locale, comunicherà, previa intesa con l'Appaltatore, le modalità fissate per le operazioni di rilevazione delle taglie dei capi di vestiario e delle misure delle calzature.

Il rilievo delle taglie dei capi di vestiario e delle misure delle calzature occorrenti per il personale del Corpo di Polizia Municipale potrà avere luogo nel corso di più giornate lavorative.

La fornitura dei capi di vestiario, delle calzature e degli accessori deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di ultimazione del rilievo delle taglie dei capi di vestiario e delle misure delle calzature.

I capi di vestiario, le calzature e gli accessori all'atto della consegna devono essere confezionati in apposito involucri protettivo e devono riportare un cartellino con il nome del destinatario nonché il numero di riferimento dell'ordinazione.

ARTICOLO 13 - CONSEGNA DELLA FORNITURA E SOSTITUZIONE IN CASO DI CONTESTAZIONE

I capi di vestiario e le calzature contestati dai dipendenti per una accertata non corretta vestibilità dovranno essere corretti e sostituiti entro 30 giorni dalla data di ultimazione della consegna della fornitura.

Gli accessori contestati per mancata utilizzabilità dai dipendenti devono essere sostituiti entro 30 giorni dalla data di ultimazione della consegna della fornitura.

ARTICOLO 14 – GARANZIE E RESPONSABILITA'

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

ARTICOLO 15 – OSSERVANZA DELLE NORME DEL C.C.N.L., PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Amministrazione comunale

esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso in cui questa non sia aderente ad una delle parti stipulanti il contratto ovvero receda da esse.

ARTICOLO 16 – NORME PRE LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI LA SICUREZZA DEL LAVORO

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando, qualora necessario, il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art.119 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il sub-appalto è disciplinato dall'art 119 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ARTICOLO 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 190 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e

- le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
 - messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
 - applicazione di almeno due penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre;

Oltre alle ipotesi di interventi legislativi o regolamentari che impongono tale scelta, costituiranno cause di risoluzione anticipata del contratto i seguenti casi:

- a. ritardo nell'inizio del servizio, nei modi e termini previsti dal presente capitolato;
- b. mancata esecuzione con piena efficienza da parte dell'impresa, previamente diffidata per iscritto, dell'avanzata richiesta di rimozione;
- c. aumento non autorizzato delle tariffe;
- d. qualora l'impresa venga a trovarsi in stato di fallimento;
- e. cessione o, sub-appalto, anche parziale, del servizio
- f. a seguito di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo;

L'anticipata risoluzione è dichiarata unilateralmente dal Comune a mezzo PEC inviata all'impresa concessionaria e produrrà effetti a decorrere dal 15° giorno successivo al ricevimento, senza che si produca in favore dell'impresa appaltatrice diritto alcuno al rimborso di quanto anticipatamente pagato, a qualsivoglia titolo, per il periodo residuo della concessione.

Contro la declaratoria di risoluzione è ammesso il ricorso agli organi competenti. Resta salvo ed impregiudicato il risarcimento dei danni.

Qualora l'estinzione anticipata sia dovuta a inadempimenti del concessionario, essa comporta l'incameramento della cauzione, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento dei danni ulteriori.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i..

ARTICOLO 19 - FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELL'IMPRESA

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11

— comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i., potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, dell'impresa aggiudicataria. In caso di decesso del titolare dell'impresa aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

ARTICOLO 20 - RECESSO

La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 (Recesso) del d.lgs. 31/03/2023, n. 36, nelle modalità e nei termini in esso previste.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 al Codice medesimo.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

L'allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verificano, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

ARTICOLO 21 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 22 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo. Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ARTICOLO 23 - INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

ARTICOLO 24 - AGGIUDICAZIONE

Il servizio sarà aggiudicato all'operatore economico che avrà offerto il prezzo più basso in relazione a quanto specificato all'articolo 5 del presente capitolato.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

ARTICOLO 25 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 26 - TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentato dal Sindaco. Responsabili sono i Responsabili di Servizio espressamente individuati con provvedimento Sindacale.

ARTICOLO 27 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere

utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

ARTICOLO 28 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso aggiudicatario quanto dell'Amministrazione Comunale e di terzi, a causa dello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Eventuali danni arrecati nell'espletamento del servizio saranno contestati per iscritto.

ARTICOLO 29 - TUTELA DEI DIPENDENTI, SICUREZZA E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL'IMPRESA

a) SICUREZZA

L'impresa aggiudicataria, nonché l'eventuale subappaltatrice ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato.

b) REGOLARITÀ

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dall'impresa subappaltatrice.

La stipula del contratto di Servizio nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dal vigente codice dei contratti e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

ARTICOLO 30 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'impresa aggiudicataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del Contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'impresa si obbliga pertanto a comunicare gli

estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

ARTICOLO 31 - OBBLIGHI IN TEMA DI “LEGGE ANTICORRUZIONE”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ARTICOLO 32 - CLAUSOLA EX ART. 2 COMMA 3 DEL D.P.R. 16.4.2013, N° 62 (REGOLAMENTO RECANTE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, A NORMA DELL'ART. 54 DEL DECRETO L.VO 30.3.2001, N° 165).

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo.

A tal fine il contraente dichiara di essere a piena conoscenza dei citati due codici in quanto pubblicati sul sito internet del Comune di Borgo San Dalmazzo ai seguenti link:

- a. https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/ita/servizi/dettaglioamministrazione_trasparente.aspx?id=7
- b. https://www.comune.borgosandalmazzo.cn.it/cgi-bin/trasparenza/0914202316614_CITT%C3%80_DI_BORGO_SAN_DALMAZZO.pdf

Il contraente s'impegna altresì a trasmettere copia dei predetti due codici ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Comune di Borgo San Dalmazzo, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. ove queste non fossero presentate o risultassero insufficienti, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ARTICOLO 33 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dall'aggiudicatario. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Ufficio, diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ARTICOLO 34 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per l'esecuzione del servizio in oggetto e dei singoli interventi, nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sul servizio oggetto dell'appalto.

ARTICOLO 35 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

In pendenza di stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà dare avvio comunque alla prestazione Contrattuale.

ARTICOLO 36 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del servizio sarà competente il Foro di Cuneo. Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

ARTICOLO 37 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 38 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento: Arena dott. Andrea, responsabile del servizio Polizia Locale [telefono 0171754170 - e-mail: andrea.arena@comune.borgosandalmazzo.cn.it.]

ARTICOLO 39 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.